



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 94°

Roma - Venerdì, 30 ottobre 1953

N. 250

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, la somma che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato — Roma (Ufficio Inserzioni — Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA FRIGORIFERA TRAPANESE

Sede in Trapani — Capitale sociale L. 1.800.000, versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea straordinaria, che sarà tenuta in Trapani, nei locali sociali di piazzetta del Ghiaccio n. 6, il giorno 5 dicembre 1953, alle ore 10, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 6 dicembre 1953, alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sugli argomenti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rivalutazione delle azioni della Società in conseguenza e per effetto della rivalutazione degli immobili sociali, il tutto ai sensi della legge 11 febbraio 1952, n. 74;
3. Modifica consequenziale dell'art. 4 dello statuto sociale;
4. Varie.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Trapani, 26 ottobre 1953

7001 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

« NICHOLS » - SOCIETÀ PER AZIONI - PALERMO

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata il 19 novembre 1953, alle ore 16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cannizzaro, sito in Palermo, via Stabile, 169, ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 20 novembre 1953, alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina amministratore unico;
Varie.

Palermo, 21 ottobre 1953

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

7003 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI LANIFICI ETTORE MAGNOLFI FU E.

Sede in Prato — Capitale sociale L. 120.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che si terrà in Prato, presso la sede sociale, via Filippo Strozzi n. 93, il giorno 16 (sedici novembre 1953 ad ore 11 (undici), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale da lire centoventi milioni a lire duecentoquaranta milioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

L'assemblea in seconda convocazione sarà eventualmente tenuta il giorno 23 novembre 1953, alle ore 11, sempre presso la sede sociale.

Possano intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

Prato, 24 ottobre 1953

p. Il Consiglio d'amministr.: (firma illeggibile).

7002 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI IMMOBILIARE DIANA

Sede in Milano, C. Matteotti n. 3 — Capitale L. 88.000.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 20 novembre 1953, e per il successivo giorno ventuno, in eventuale seconda convocazione, entrambe le volte in Milano presso la sede sociale, ore sedici, col seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale mediante parziale utilizzazione di saldi attivi di rivalutazione per congruaggio monetario e conseguente variazione statutaria.

Hanno diritto di intervenire gli intestatari delle azioni risultanti dal libro dei soci fino a tutto il 15 novembre 1953.

Lì, 28 ottobre 1953

7028 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

FINANZIARIA INDUSTRIE METALLURGICHE**Società per Azioni**

Sede in Milano — Capitale L. 100.000.000

Gli azionisti sono convocati presso lo studio del notaio dott. Mario Ronchetti in Milano, via Gesù, 19, per il giorno 18 novembre 1953, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Situazione patrimoniale al 31 ottobre 1953 e deliberazioni conseguenti, a sensi degli articoli 2445 e 2446 C. C.

L'intervento all'assemblea è regolato dallo statuto e dalla legge.

7022 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

MANIFATTURA BERNARDO CAPROTTI - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano — Capitale L. 110.000.000

E' indetta l'assemblea degli obbligazionisti per il giorno 20 novembre 1953, alle ore 18, in Milano, via Bigli, 19, studio rag. C. Malnati.

Ordine del giorno:

1. Norme per il funzionamento dell'assemblea degli obbligazionisti;

2. Nomina del rappresentante comune, durata del mandato, poteri e compenso dovutogli;

3. Costituzione di un fondo a sensi dell'art. 2415 C. C.

Il deposito delle obbligazioni deve essere effettuato presso la sede entro il 14 novembre.

7023 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

« S.I.M. »**Società Industriale Misuratori - Società per Azioni**

Sede in Milano — Capitale sociale L. 30.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Giambellino n. 53, presso la sede sociale, per il giorno 24 novembre 1953, alle ore 10,30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci; bilancio al 30 giugno 1953 e deliberazioni relative;

2. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la assemblea.

Milano, 27 ottobre 1953

p. Il Consiglio d'amministr.: (firma illeggibile).

7024. (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA**OFFICINE RIUNITE DI CREMA & F.LLI LANCINI**

Sede in Milano — Capitale L. 2.000.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 25 novembre 1953, ore 14,30, in Milano, Foro Buonaparte n. 57, presso la sede legale, onde discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale, modificazioni statutarie, approvazione di nuovo testo di statuto sociale;

Varie ed eventuali.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che figurano iscritti sul libro soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Milano, 26 ottobre 1953

7027 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« TECNICINEMA » - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Milano — Capitale L. 9.000.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 19 novembre 1953, alle ore 16, in Milano, piazza Fontana n. 1, presso lo studio del rag. Cantù, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 novembre 1953, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori;

2. Nomina del Collegio sindacale e deliberare conseguenziali di legge.

Milano, 26 ottobre 1953

7029 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« S.I.A.T. »**Società Italiana Alberghi Turismo - Società per Azioni**

Sede sociale Courmayeur — Capitale L. 4.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 18 novembre 1953, alle ore 16, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 25 novembre 1953 in seconda convocazione, a Milano via Senato n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale, determinazione delle modalità e provvedimenti conseguenti, conferimento di poteri per l'attuazione delle deliberazioni;

2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Milano, 26 ottobre 1953

7030 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

Convocazione di assemblea

La Soc. An. Applicazioni Esercizi Elettroagrari, F. De Filippis, sede in Napoli, via Chiatamone n. 63, convoca presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dei soci per il 20 novembre 1953, ore 16 prima convocazione e per il 21 successivo stessa ora e luogo seconda convocazione.

Ordine del giorno:

1. Definizione limiti zona distribuzione Società;

2. Nomina Collegio sindacale;

3. Varie.

Napoli, 28 ottobre 1953

7031 (A pagamento). Gli amministratori: (firme illeggibili).

G. VIANINI & C. - COMASTRA**Imprese Riunite per Lavori Pubblici - Società per Azioni**

Sede in Roma, via della Ferratella n. 25

Capitale sociale L. 400.000.000

Gli azionisti della Società sono convocati presso la sede sociale in assemblea straordinaria, in prima convocazione alle ore 16 del 23 novembre 1953 ed eventualmente in seconda convocazione il 28 novembre anzidetto, alla medesima ora e nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

2. Proposta di aumento del capitale sociale;

3. Proposta di modifica degli articoli 1 e 5 dello statuto sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che avranno depositato, a tale scopo, nello stesso termine, le loro azioni presso la sede sociale.

7037 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« SELVA »

Società Elettrosiderurgica di Vallecamonica - Anonima per Azioni
Sede sociale in Breno - Sede amministrativa in Malegno (Brescia).

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede amministrativa della società in Malegno, via Lanico, il giorno 17 novembre 1953, alle ore 10,30, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 18 novembre alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'atto costitutivo: proroga della durata della Società;
2. Eventuali.

Malegno, 24 ottobre 1953

p. Il Consiglio di amministrazione

7032 (A pagamento). Il presidente: Gheza avv. Giovanni.

« C.E.D.I.N.A.I.L. »

Cooperativa Edilizia fra Dipendenti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Convocazione assemblea ordinaria soci

Si rende noto che il giorno 14 novembre 1953 alle ore 16,30, in prima convocazione, ed il giorno 16 novembre 1953 stessa ora, in seconda convocazione, nei locali dell'I.N.A.I.L. - Servizio Statistico e Attuariale - in Roma, via Aniene, 14, è convocata l'assemblea dei soci della C.E.D.I.N.A.I.L. per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Assegnazione alloggi in costruzione sull'area di via Trasone in Roma;
- *2. Varie ed eventuali.

Roma, 29 ottobre 1953

7046 (A pagamento). Il presidente: avv. Paride Pozzilli.

SOCIETÀ PER AZIONI EDITRICE ARENA

Sede in Verona — Capitale sociale L. 1.000.000 inter. versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in Verona, Ponte Cittadella, 2, per il giorno 19 novembre 1953 alle ore 11 antimeridiane in prima convocazione e per il giorno 29 novembre 1953 in seconda convocazione nel medesimo luogo ed ora per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Creazione fondo di rivalutazione per conguaglio monetario per la legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Verona, 24 ottobre 1953

7050 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« S.A.B.A. »

Società per Azioni Balliano Autotrasporti

Sede in Asti, via Morelli, 22 — Capitale L. 2.000.000

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata per le ore 15 del giorno 19 novembre 1953 in Asti, nello studio del notaio dott. Carlo Krieg, piazza Alfieri, 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica alla ragione sociale;
2. Modifica dell'oggetto sociale;
3. Varie ed eventuali.

L'eventuale occorrenza seconda convocazione viene stabilita nello stesso luogo per le ore 15 del giorno 20 novembre 1953.

Asti, 26 ottobre 1953

7051 (A pagamento). L'amministratore unico: Balliano Luigi.

ANTARES FILM - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, via Sommacampagna n. 9
Capitale L. 10.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 16 novembre 1953 alle ore 18 nella sede sociale, e nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per il giorno successivo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 1 e 32 dello statuto sociale;
2. Varie.

7042 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio.

SOCIETÀ AZIONARIA ESERCIZIO LOCALI TURISTICI

Sede in Rapallo, corso Italia, 84
Capitale sociale L. 1.100.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 14 novembre 1953, alle ore 15, in Genova, via XX Settembre n. 2-20, ed in seconda convocazione il giorno 21 novembre 1953 alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cariche sociali;
2. Varie ed eventuali.

Rapallo, 23 ottobre 1953

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

7060 (A pagamento.)

Rosini Romeo.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Azienda di Stato per le Foreste Demaniali
Ufficio Amministrazione di Mongiana

AVVISO D'ASTA N. 1442

L'Amministrazione delle Foreste Demaniali di Mongiana rende noto che il giorno 16 novembre 1953 alle ore dodici, nell'Ufficio di Amministrazione delle Foreste Demaniali di Mongiana, si addiverrà ad un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita di n. 987 piante di pino silvestre e laricio, assegnate al taglio nel 1° lotto del demanio Bruno Grillo di proprietà dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

L'asta seguirà con le norme stabilite dal vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sulla base di L. 2.294.000 (duemilioniduecentonovantaquattromila).

Ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore a L. 25.000 (venticinquemila).

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si darà luogo all'aggiudicazione, seduta stante al migliore offerente.

L'aggiudicatario sarà vincolato all'osservanza del Capitolato d'onori in data 31 agosto 1953, che, da oggi resta depositato nel predetto Ufficio Amministrazione nelle ore d'Ufficio a libera visione di chiunque ne abbia interesse.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno eseguire nelle mani di chi la presiede un deposito di L. 230.000 (duecentotrentamila), per spese contrattuali, in vaglia della Banca d'Italia o del Banco di Napoli. Essi dovranno presentare un certificato di idoneità a condurre utilizzazioni boschive, rilasciato da un Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, espressamente per l'asta in argomento, nonchè il certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, legalizzato dal prefetto se rilasciato da una Camera diversa da quella di Catanzaro. Detti certificati dovranno essere rilasciati in carta legale da L. 200.

Ultimata l'asta verranno restituiti i depositi ed i certificati ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

I concorrenti possono visitare il lotto in vendita accompagnati dagli agenti forestali della stazione di Fabrizia, oppure da soli se muniti del permesso dell'Amministratore.

Mongiana, 24 ottobre 1953

L'Ufficiale rogante: Fabio dott. Paolo Maria.

6991 (A credito). L'amministratore: Santoro dr. Francesco.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Azienda di Stato per le Foreste Demaniali
Ufficio Amministrazione di Mongiana

AVVISO D'ASTA N. 1443

L'amministratore delle Foreste Demaniali di Mongiana rende noto che il giorno 16 novembre 1953 alle ore 9, nell'Ufficio di Amministrazione delle Foreste Demaniali di Mongiana, si addiverrà ad un pubblico incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita di n. 900 piante di pino silvestre e laricio, assegnate al taglio culturale nel III lotto del demanio « Bruno Grillo » di proprietà dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

L'asta seguirà con le norme stabilite dal vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sulla base di L. 2.248.000 (duemilione duecento quarantottomila).

Ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore a L. 25.000 (venticinquemila).

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si darà luogo all'aggiudicazione, seduta stante al migliore offerente.

L'aggiudicatario sarà vincolato all'osservanza del Capitolato d'Oneri in data 31 agosto 1953, che, da oggi resta depositato nel predetto Ufficio Amministrazione nelle ore d'ufficio a libera visione di chiunque ne abbia interesse.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno eseguire nelle mani di chi la presiede un deposito di L. 225.000 (duecentoventicinquemila), per spese contrattuali, in vaglia della Banca d'Italia o del Banco di Napoli. Essi dovranno altresì presentare un certificato di idoneità a condurre utilizzazioni boschive, rilasciato da un Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, espressamente per l'asta in argomento, nonché il certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso, legalizzato dal prefetto se rilasciato da una Camera diversa da quella di Catanzaro. Detti certificati dovranno essere rilasciati in carta legale da L. 200.

Ultimata l'asta verranno restituiti i depositi ed i certificati ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

I concorrenti possono visitare il lotto in vendita accompagnati dagli agenti forestali della sezione di Mongiana, oppure da soli se muniti del permesso dell'Amministratore.

Mongiana, 24 ottobre 1953

L'ufficiale rogante: Fabio dott. Paolo Maria.

6992 (A credito). L'amministratore: Santoro dr. Francesco.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BELLUNO

Div. X - N. 162.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le seguenti domande:

1) 22 luglio 1948 della Soc. Az. Agricola Industriale della Cellulosa (S.A.I.C.I.) corredata da progetto giugno 1948 a firma dell'ing. Fausto Facchinello, intesa ad ottenere la concessione di derivare:

a) dal torrente Cison, allo scarico della esistente centrale di Pedesalto della Soc. Adriatica di Eletticità in comune di Fonzaso (prov. di Belluno), massimi mod. 252,4 e medi 217,10 di acqua, per produrre sul salto di m. 48,03, la potenza nominale media di Kw. 10.229;

b) dal torrente Cison mediante diga in località Corlo del comune di Arsiè (prov. di Belluno), con formazione di serbatoio della capacità di metri cubi 50.800.000 circa, massimi mod. 320 e medi moduli 274,40 di acqua per produrre, sul salto di m. 73,37 la potenza nominale media di Kw. 19.737,96 scaricando l'acqua nel fiume Brenta in comune di Cison del Grappa (prov. di Vicenza) e quindi complessivamente nei due impianti la potenza di Kw. 29.966,96;

2) 11 novembre 1948 della Soc. An. Serbatoi Montani per Irrigazione ed Eletticità (SMIRREL), corredata da progetto a firma dell'ing. Alessandro Vecellio, intesa ad ottenere la concessione di apportare varianti al secondo dei due impianti dal torrente Cison concessi col decreto 30 ottobre 1946, n. 3015 del Capo provvisorio dello Stato, aumentando da mc. 19 milioni a mc. 35.000.000 la capacità del serbatoio di Arsiè e producendo la potenza di Kw. 18.065;

3) 15 maggio 1949 della Smirrel, corredata da progetto a firma dell'ing. Alessandro Vecellio, intesa ad ottenere la concessione di apportare varianti al primo degli impianti sul torrente Cison, concessi col sopra richiamato decreto 30 ottobre 1946,

n. 3015 derivando l'acqua più a monte, in corrispondenza della diga di sbarramento del ponte della Serra costituente l'opera di presa dell'impianto di Pedesalto della Soc. Adriatica di Eletticità in comune di Lamon (prov. di Belluno) con un invaso della capacità di mc. 5.000.000 ed adducendo l'acqua stessa in un altro serbatoio sul torrente Senaiga, della capacità di mc. 2.200.000 in modo da utilizzare massimi moduli 270 e medi mod. 189 di acqua sul salto di metri 117,50 per produrre la potenza nominale media di Kw. 21.772;

4) 20 giugno 1949 della S.A.I.C.I. corredata da progetto a firma dell'ing. Fausto Facchinello, intesa ad ottenere la concessione di attuare, a monte dei due impianti oggetto della domanda 22 luglio 1948 un altro impianto utilizzando le acque del torrente Cison subito a valle dell'esistente diga del Ponte della Serra mediante la costruzione di un serbatoio della capacità di mc. 11.000.000 e dal torrente Senaiga derivando complessivamente in territorio dei comuni di Lamon e Sovramonte (provincia di Belluno) medi mod. 220 di acqua per produrre sul salto di metri 60,45 la potenza nominale media di Kw. 13.080;

Considerato che tali domande Saici-Smirrel, incompatibili tra loro, sono state ammesse ad istruttoria in concorrenza normale, salvo per quanto riguarda la domanda 15 marzo 1949 della Smirrel ammessa ad istruttoria in concorrenza eccezionale con quella 22 luglio 1948 Saici;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge dall'Ufficio del Genio civile di Belluno, durante la quale furono presentate numerose opposizioni e richieste che qui appresso si riassumono:

1) Le ditte Marsiglio Antonio ed altri, Gorza Anna e Consorti, Dorigato Abramo, Bee Giacinto ed altri, Campigotto Guerino ed altri si oppongono alla chiesta concessione per i danni che deriverebbero ai loro beni dall'attuazione delle previste utilizzazioni, e chiedono in subordinato adeguati indennizzi;

2) La Società Adriatica di Eletticità, la Società Azienda Elettrica Val Brenta, le ditte Ampezzan Giacomo e Consorti, Marcon Angelo Gottardo, Dalla Corte Rodolfo, Andreatta Giuseppe, Colao Giuseppe, Dalla Corte Giovanni-Battista e Consorti, Dorigato Abramo, la Soc. Bellunese per l'Industria Elettrica, si oppongono perchè titolari di derivazioni in atto che altrimenti verrebbero sottese, e per le quali comunque chiedono piena salvaguardia;

3) La ditta Dalla Corte Giovanni-Battista e Consorti, si oppone perchè le previste dighe ostacolerebbero l'esercizio della fluitazione di legnami in tronchi nel torrente Senaiga;

4) Il comune di Sovramonte si è richiamato ad una convenzione in atto con la S.A.D.E. circa la fornitura gratuita di energia elettrica, chiedendo il rispetto di tale obbligo a carico della nuova Società concessionaria;

5) L'Amministrazione provinciale di Belluno ed il comune di Arsiè hanno chiesto il risarcimento dei danni per l'allagamento di un tratto della sede, di gallerie e di manufatti della strada ferroviaria Feltre-Cison del Grappa, mediante pagamento di 200.000.000 di lire;

6) Le Società Idroelettrica del Grappa, Azienda Elettrica Val Brenta e Soc. per Az. Medoaco, titolari di grandi derivazioni dal Brenta a valle della confluenza col Cison, premesso che trovano esagerate le portate supposte in confronto delle reali disponibilità, hanno chiesto la piena salvaguardia della competenza idrica alle prese delle loro derivazioni, sia come entità che come regolarità;

7) La Società Acciaierie e Ferriere A. Beltrame ha avanzato riserva generica per ogni causa che possa portar danno all'impianto idroelettrico sul Brenta di cui essa è titolare e del cui regolare esercizio chiede ampia tutela;

8) Il comune di Fonzaso, i proprietari dei terreni irrigui lungo il Cison ed il Presidente del Consorzio Irriguo di Fonzaso, hanno fatto rilevare i danni che apporterebbero al Comune e ai privati l'eventuale mancanza della irrigazione dei terreni, e l'allagamento di una parte di questi, osservando che non risultano bene precisati nei progetti, i canali di distribuzione in destra e in sinistra del torrente Cison, per assicurare la portata di competenza del Consorzio, la quale peraltro dovrebbe essere anche aumentata, che la quota di massimo invaso prevista per il serbatoio di Arsiè è troppo alta e quindi causa lo allagamento di vaste zone, che la diga attuale della S.A.D.E. al Ponte della Serra, sulla quale è previsto dal progetto Smirrel una ulteriore sopraelevazione non darebbe sufficienti garanzie di stabilità;

9) Il comune di Bassano del Grappa, nel timore che possa essere danneggiato l'aquedotto municipale alimentato dalle sorgenti « I Fontanazzi » ha avanzato numerose richieste da formare oggetto di specifici obblighi alla concessionaria, circa la salvaguardia delle opere relative a tale acquedotto, le misure e i controlli di portata delle sorgenti, la costruzione di impianto

ausiliario, la reintegra ed il ripristino dell'acquedotto in caso di qualsiasi menomazione, il versamento di congrua cauzione ecc.;

10) Il Consorzio Irrigazione Brenta e quello di Bonifica del Grappa e del Cimone hanno messo in rilievo la necessità di avere acqua sufficiente e regolata per le loro esigenze irrigue, facendo presente la opportunità che i previsti serbatoi il cui invaso dovrebbe essere portato al massimo consentito abbiano scopo prevalentemente irriguo, senza contributo da parte degli interessati;

11) Gli Ispettorati Agrari di Padova e Vicenza hanno confermato le osservazioni dei Consorzi sia nei riguardi delle loro esigenze irrigue che dalla quantità d'acqua occorrente e della loro regolazione;

12) In sede di visita sopralluogo, l'ing. Boschetti a nome del Consorzio Brenta Avisio, del Grappa e del Cimone, ha raccomandato che venga accolta quella delle domande concorrenti che comporti il maggiore e più sicuro impingamento delle portate del Brenta, rilevando che il problema dello sviluppo irriguo dei comprensori consorziali potrà avere soluzione con l'integrale e razionale sfruttamento del Cison;

13) Il comune di Lamon ha chiesto tra l'altro il risarcimento di tutti gli eventuali danni, i benefici per i Comuni rivieraschi, e la sistemazione della strada comunale Ponte Serra-Lamon-Ponte d'Oltra;

14) Il comune di Arsìe, e vari proprietari di terreni non si dichiarano contrari al previsto sfruttamento del Cison, purché la quota di massimo invaso del serbatoio di Arsìe non superi i m. 263 allo scopo di salvare dalla sommersione un buon numero di case, la chiesa, la canonica e il cimitero della frazione di Rocca; hanno chiesto inoltre che sia lasciata loro libera scelta circa il modo dell'indennizzo di quei beni che venissero sommersi;

15) Il Parroco di Rocca d'Arsìe si è opposto alla esecuzione di qualsiasi progetto che dovesse rendere necessaria la traslazione della chiesa ed edifici annessi, o menomarne la stabilità, o creare preoccupazioni per la vicinanza delle acque; ed ha chiesto comunque, analogamente al Parroco del comune di Arsìe, la tutela e il risarcimenti dei loro diritti circa contributi in natura ad essi spettanti sui terreni che verrebbero sommersi;

16) Il comune di Cison del Grappa, il sig. Donagrollo Pio e altri, alcuni proprietari di terreni in località Ponte della Lupa, hanno chiesto tutela di un diritto d'uso d'acqua per mod. 1,50 a scopo irriguo nonché degli usi potabili, civici e igienici in atto che potrebbero essere pregiudicati, ed hanno fatto rilevare la necessità che vengano pagati al massimo i beni da espropriare; Considerato nei riguardi delle richieste o opposizioni presentate:

a) che quelle di cui ai numeri 1 e 2, riguardano indennizzi per danni eventuali o per effetto di sottensione di utenze per cui ad esse provvedono specifiche norme di legge, sempre che ovviamente il danno si verifichi o l'utenza sia legittimamente costituita, e comunque vengono prescritti alla concessionaria obblighi generici al riguardo;

b) che gli usi di fluitazione, specie del torrente Senaiga, sono ormai scomparsi, provvedendo ad essa altri moderni sistemi;

c) che della richiesta del comune di Sovramonte circa la fornitura gratuita di energia non può tenersi conto, investendo essa rapporti privati tra il Comune e la S.A.D.E.;

d) che la richiesta dell'Amministrazione provinciale e del comune di Arsìe circa risarcimenti e indennizzi per la strada Feltre-Cison del Grappa fu già respinta in sede di precedente concessione alla S.M.I.R.R.E.L. nè può trovare ora accoglimento essendo identica la situazione di diritto, e osservandosi comunque che la viabilità della zona viene altrimenti assicurata in limiti sufficienti;

e) che le richieste delle Società Idroelettrica del Grappa, Azienda Elettrica Val Brenta, Medoaco e Società Acciaierie e Ferriere Vicentine, sono meritevoli di accoglimento per quanto riguarda la garanzia circa eventuali perturbazioni al regime di deflusso in corrispondenza delle rispettive prese, ma si ritiene inammissibile quella relative alla portata costante di scarico dell'ultima centrale a valle, peraltro contrastante con le necessità della irrigazione, bastando che siano rispettati i diritti dei derivatori a valle;

Che la preoccupazione della Società Acciaierie e Ferriere circa conseguenze di eventuali rigurgiti da parte della diga del suo impianto, non ha ragione di essere data la priorità della sua concessione già assentita, e sempre che sia rispettata la quota per essa stabilita;

Che in merito alle osservazioni e richieste del comune di Fonzaso, di alcuni proprietari e del Consorzio Irriguo, è da rilevare che nei progetti in istruttoria è già prevista di lasciare a disposizione della roggia di Fonzaso la portata di competenza e cioè mod. 7,5 mentre le modalità di consegna possono essere

in appresso concordate tra le parti, che un ulteriore quantitativo di acqua dovrà formare oggetto di apposita domanda di concessione, che infine la quota di massimo invaso del serbatoio di Arsìe verrà adeguatamente ridotta, mentre verrà eliminato, come da schema definitivo di utilizzazione in seguito precisato, il soprizzo della diga di Ponte della Serra;

Che le preoccupazioni del comune di Bassano del Grappa circa l'acquedotto comunale, non risultano fondate in quanto è improbabile che possa subire danni o menomazioni in dipendenza dei previsti lavori, tanto più che è stato proposto lo spostamento in destra della derivazione dal serbatoio di Arsìe, e che comunque eventuali danni saranno risarciti a norma di legge;

Che le richieste del Consorzio Irrigazione Brenta e di Bonifica del Grappa e del Cimone, non possono ritenersi fondate dato che i serbatoi vengono costruiti da Società idroelettriche senza contributo degli interessati e che comunque viene congruamente incrementata per effetto dei serbatoi stessi, la portata del Brenta; che per quanto riguarda la migliore utilizzazione e la quota da stabilire per il serbatoio di Arsìe, viene provveduto nel determinare le caratteristiche dell'utilizzazione da attuare;

Che circa le richieste del comune di Lamon, per alcune provvedono apposite norme di legge, mentre altre sono da respingere, in quanto non è possibile accollare alla concessionaria, che ne avrà pagato il prezzo di esproprio, gli oneri fiscali su terreni e fabbricati che verranno sommersi, e in quanto la viabilità della zona rimane integra per effetto della eliminazione del soprizzo della diga di Ponte della Serra;

Che circa le opposizioni e richieste del Comune e dei parroci di Arsìe e Rocca d'Arsìe, relative alla quota del serbatoio è da rilevare che tale quota verrà stabilita temperando gli interessi industriali-irrigui e tecnici-economici, nel quadro della migliore e più razionale utilizzazione; che i beni sommersi dai serbatoi o eventuali diritti lesi verranno liquidati e reintegrati a norma di legge, che in particolare non può farsi carico alla concessionaria di corrispondere tributi gravati su terreni sommersi;

Che per quanto riguarda i ricorsi del comune di Cison del Grappa ed altri, è da osservare che i diritti, gli usi d'acqua esistenti, la integrità dei beni vengono tutelati a norma di legge, mentre e da escludere che le opere previste possano danneggiare le sorgenti alimentatrici dell'acquedotto potabile o i lavatoi comunali, come pure non può farsi obbligo alla concessionaria di riaprire stabilimenti nel detto Comune, come richiesto dei ricorrenti;

Considerato che tra le due Società richiedenti SAICI-SMIRREL sono intervenuti accordi allo scopo di eliminare la incompatibilità e la concorrenza tra i rispettivi progetti, in modo da procedere più rapidamente alla realizzazione della prevista utilizzazione, secondo uno schema generale di impianti risultante dalla fusione e coordinamento dei progetti stessi sulla base delle indicazioni di apposita commissione arbitrale e di modifiche da introdurre a termini dell'art. 12 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Che all'uopo le due anzidette Società hanno costituito congiuntamente una nuova Società denominata Società Basso Cison Idroelettrica Irrigazione per Azioni, giusta atto 18 gennaio 1950, rep. n. 26567 rogito notaio Guasti di Milano, per l'attuazione dello sfruttamento a scopo idroelettrico ed irriguo del basso Cison, ed alla quale Società dovrebbe essere assentita la relativa concessione;

Considerato che è emersa l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 12 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, alla modifica degli originali progetti di cui alle domande citate, allo scopo di renderli tra loro compatibili, seguendo uno schema di utilizzazione delineato al Consiglio Superiore dei LL. PP. sulla base dei citati accordi intervenuti tra le parti;

Che, preso atto della costituzione della nuova Società, questa è stata invitata a norma del citato art. 12 del T. U. a concretare le delineate modifiche in apposito progetto;

Visto tale progetto e relativa domanda datato 30 settembre 1950 a firma ingg. Pelagatti e Vecellio Alessandro, presentato dalla neo costituita Società Idroelettrica Irrigazione per Azioni - S.I.I.A. a variante e fusione delle precedenti domande 22 luglio 1948, 30 giugno 1949 della SAICI e 11 novembre 1948, 15 marzo 1949 della SMIRREL, già come sopra istruite, inteso ad ottenere la concessione:

a) di derivare dai torrenti Cison e Senaiga, mod. massimi 300 e medi 180, regolarizzati mediante la costruzione di un serbatoio della capacità di mc. 6×10^6 , con quota di massimo invaso a m. 400 s.l.m. atti a produrre sul salto di m. 122,09, la potenza nominale di Kw. 21.545;

b) di derivare dal basso Cison, mod. massimi 400 e medi 220 d'acqua regolarizzati mediante la costruzione di un

serbatoio in comune di Arsì della capacità utile mc. 45x10⁶ con quota di massimo invaso a m. 268 s.l.m., atti a produrre sul salto di metri 69,84 la potenza nominale di Kw. 15.063 e quindi in complesso Kw. nom. 36608, oltre che per irrigazione;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita nella forma abbreviata a norma del citato art. 12 del T. U. durante la quale furono prodotte numerose opposizioni, osservazioni e richieste in gran parte analoghe a quelle presentate in occasione della precedente istruttoria e che qui si riassumono:

1) il comune di Sovramonte si richiama ad una convenzione intervenuta con la S.A.D.E. circa la fornitura gratuita di energia elettrica, chiedendone il rispetto;

2) il Consorzio Irriguo del Cismon ed il comune di Fonzaso fanno presente i danni che deriverebbero ai terreni della zona, e richiedono che sia assicurata l'acqua per la derivazione consorziale aumentandone la portata da mod. 7,50 a mod. 10, che il rigurgito dell'impianto inferiore sia limitato a valle del Ponte d'Arsì, che sia garantita la stabilità della diga sui Senaiga;

3) le ditte Colao Giuseppe e Pauletto Giovanni e Antonio fu Giuseppe e consorti rilevano che le loro utenze verrebbero sottese;

4) l'Istituto Ittiogenico di Brescia richiede vari e particolari obblighi da imporre alla concessionaria nell'interesse della piscicoltura;

5) il comune di Bassano fa opposizione per i danni ed eventuali pericoli che deriverebbero alle sorgenti «I Fontanazzi» e relativo acquedotto, e chiede che la quota di massimo invaso del serbatoio di Arsì venga abbassata il più possibile, che sia costruito un impianto ausiliario per l'alimentazione dell'acquedotto, che si provveda a regolari e continui controlli chimici e batteriologici e che comunque non venga arrecata alcuna menomazione all'esistente acquedotto;

6) l'amministrazione provinciale di Belluno riconferma in sostanza le osservazioni e richieste avanzate nel corso della precedente istruttoria, nei riguardi della strada Feltre-Cismon e della viabilità della zona;

7) il comune di Lamon, oltre alla tutela dei diritti del Comune e dei privati, richiede la ricostruzione in calcestruzzo del ponte sul Senaiga, e di due passerelle in località Ponte Scaloni e Ponte Val di Piana, la fornitura di acqua potabile alla borgata Maoli la salvaguardia della strada comunale Ponte Serra-Lamon-Ponte d'Oltra, e infine i benefici previsti dalla legge;

8) il comune di Arsì, alcuni proprietari di terreni, il parroco di Arsì e di Rocca d'Arsì, si oppongono all'attuazione del progetto nel quale la quota di massimo invaso del serbatoio è prevista a m. 268, con la conseguenza di sommergere numerose case, terreni ed il cimitero di Rocca, nonché di arrecare sensibili danni e menomazioni alle proprietà e di minacciare la stabilità della chiesa e relative pertinenze; chiedono pertanto che tale quota venga diminuita a m. 263, che in ogni caso siano adeguatamente risarciti e indennizzati per i danni arrecati e per i beni sommersi, che sia assicurata la integrità della viabilità comunale e privata, e degli usi d'acqua esistenti;

La Sovrintendenza ai Monumenti si oppone alla realizzazione dei lavori riguardanti il Cismon per i deleteri effetti paesistici;

L'amministrazione militare ha fatto riserva di far conoscere le condizioni cui subordinare la concessione del proprio nulla osta;

L'ufficio Idrografico ha richiesto la imposizione di particolari obblighi alla concessionaria, a tutela e nell'interesse del regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

Il rappresentante dell'A.N.A.S. ha avanzato riserve circa l'eventuale sovrappiù del ponte di Arsì.

Le società Adriatica di Elettricità e Bellunese per l'Industria Elettrica richiedono la più ampia tutela delle loro derivazioni avanzando riserve in merito a possibili perturbamenti delle portate del Brenta, conseguenti all'esercizio dei sovrastanti serbatoi;

Considerato che gran parte delle opposizioni e richieste presentate, ripetono in sostanza motivi già svolti in sede della precedente istruttoria, e più sopra trattati;

Che in particolare, per quanto riguarda la quota di massimo invaso del serbatoio di Arsì, è risultata l'opportunità di ridurla a m. 268 (dai 280 in origine prevista) in relazione alle condizioni economiche-sociali della zona e ad un buon grado di utilizzazione sia a scopo idroelettrico che irriguo, in quanto con l'adozione di tale quota con un conseguente invaso di circa 43 milioni di mc. si riduce sensibilmente l'entità dei beni da sommergere, e si ottiene una soddisfacente produzione di energia nonché un congruo incremento delle portate per le irriga-

zioni contemperando con vari interessi industriali, irrigui ed economici-sociali connessi al serbatoio, nel quadro del superiore interesse generale;

Che pertanto le osservazioni o richieste intese a conseguire una maggiore o una minore quota rispetto a quella come sopra determinata, sono da respingere;

Che le richieste e riserve dell'Istituto Ittiogenico di Brescia, dell'Autorità Militare, dell'Ufficio Idrografico hanno formato oggetto di clausole inserite nel disciplinare di concessione;

Che per quanto riguarda le utenze sottese la sommersione dei beni per effetto dei serbatoi il risarcimento di eventuali danni la menomazione di usi e interessi legittimamente costituiti, provvedono specifiche norme di legge;

Che le preoccupazioni avanzate circa la sicurezza della progettata diga sul Senaiga, circa la menomazione dell'acquedotto di Bassano risultano infondate in quanto a seguito di accertamenti e rilievi eseguiti, è da escludere ogni preoccupazione al riguardo;

Che per la tutela generale e particolare della viabilità delle zone interessate dalla utilizzazione e della sicurezza pubblica, dell'igiene provvedono clausole di disciplinare, intendendosi entro i limiti di esse accolte le richieste al riguardo avanzate dagli interessati e quindi ritenute fondate e ammissibili;

Che vengono inoltre imposte alla concessionaria specifici obblighi nell'interesse dell'agricoltura circa la consegna dell'acqua per usi irrigui;

Che l'opposizione della Sovrintendenza dei Monumenti è da respingere in relazione alla importanza nell'interesse generale della attuazione della prevista utilizzazione, ed al fatto che l'esistenza del lago non danneggerà il paesaggio ed il turismo della zona;

Che le richieste dell'ANAS hanno formato oggetto di clausole di disciplinare;

Che pertanto accolte in parte le osservazioni e richieste presentate, e respinte quelle che non sono risultate fondate e di cui non viene fatta ragione nel disciplinare di cui appresso, può farsi luogo alla concessione sulla base del progetto 30 settembre 1950, alla detta Società S.I.I.A. con le caratteristiche principali indicate nell'art. 1 del presente decreto, e con gli obblighi di cui al disciplinare stesso;

Visti i DD. MM. 30 dicembre 1949, n. 5831 e 18 gennaio 1952, n. 5948 con i quali è stata assentita a norma dell'art. 13 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori;

Considerato che è stata fatta richiesta intesa ad ottenere il contributo governativo o le altre agevolazioni previste dall'art. 73 e segg. del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e che per tale richiesta, sulla quale il Consiglio superiore dei LL. PP. ha già espresso in via definitiva parere favorevole, verrà provveduto separatamente.

Visto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza viene subordinata la concessione, sottoscritto presso l'Ufficio del Genio civile di Belluno addì 19 novembre 1952 rep. n. 3716 dai signori ingegneri Francesco Pelagatti e Alessandro Vecellio per conto della Società concessionaria, quali rappresentanti di essa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voti: 13 maggio 1949, n. 579; 8 luglio 1949, n. 1629; 8 luglio 1949, n. 2072; 17 febbraio 1949, n. 3649; 7 novembre 1951, n. 3397; 2 aprile 1952, n. 1126; 6 giugno 1952, n. 1715; 10 ottobre 1952, n. 2665;

Visto il T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i LL. PP. di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, e fatta ragione nei limiti stabiliti nel disciplinare, delle osservazioni e richieste presentate, è concesso alla Società Basso Cismon, Idroelettrica Irrigazione per azioni - S.I.I.A.:

a) di derivare dal torrente Cismon in località Moline in comune di Sovramonte, e dal torrente Senaiga in comune di Lamon, ambedue regolarizzati mediante costruzione di un serbatoio della capacità di mc. 6 x 10⁶ sul torrente Senaiga, in località Castello la complessiva portata di mod. massimi 300 e medi 180, per produrre sul salto di m. 122,09 la potenza nominale di Kw. 21.545;

b) di derivare dallo stesso Cismon, previa regolazione delle acque in un serbatoio da costruirsi in località Corlo del comune di Arsì con quota di massimo invaso a m. 268 s. l. m.,

mod. massimi 400 e medi 220 per produrre sul salto di m. 69,84 la potenza nominale di Kw. 15.063, e quindi complessivamente Kw. 36.608;

Art. 2. — La concessione è accordata per un periodo di anni sessanta successivi e continui decorrenti dal 16 gennaio 1950, data in cui ha avuto effetto l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel citato disciplinare 19 novembre 1952 rep. n. 3716 e verso il pagamento dei seguenti canoni annui:

a) L. 9.881.328 (novemilioniottocentottantunomilatrecentoventotto) in ragione di L. 656 = Kw. su Kw. 15.063, a decorrere dal termine assegnato nel predetto disciplinare per l'ultimazione dei lavori previsti nel primo periodo di esecuzione;

b) L. 24.014.848 (ventiquattromilioniottocentomilaottocentoquarantotto) ivi compreso il precedente canone in ragione di L. 656 per Kw. e per complessivi Kw. 36.608 a decorrere dal termine assegnato per l'ultimazione del secondo periodo dei lavori, e cioè ad opera compiuta.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in cui sarà riscosso, corrispondente al capitolo 9/1 del corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 gennaio 1953

EINAUDI

Aldisio — Vanoni.

Al n. 11878 di prot., al n. 3716 di repertorio.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal torrente Cismon e Senaiga, progettata dalla « Basso Cismon » - Società Idroelettrica Irrigazione per Azioni - S.I.I.A. - secondo l'elaborato tecnico in data 30 settembre 1950, a firma degli ingegneri Pelagatti Francesco e Vecellio Alessandro.

(Omissis).

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà sottostare la derivazione.

La concessionaria dovrà indennizzare le minore legittime utenze, che restano in tutto od in parte assorbite, nei modi indicati dagli articoli 45 e 46 del T. U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

(Omissis).

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

(Omissis).

Nei riguardi della sicurezza pubblica, dovranno essere adottati gli opportuni riparti e segnalazioni notturne lungo tutte le opere (dighe, ponti, canali, gallerie, manufatti vari) ove si manifesti pericolo sia per il pubblico, sia per il personale che deve accedere all'esercizio della derivazione. Lungo il perimetro dei costruendi serbatoi potrà essere richiesta dall'amministrazione concedente una protezione saltuaria limitata solamente ai punti di maggiore pericolo.

Nell'interesse della viabilità:

In generale

La concessionaria dovrà provvedere al ripristino delle comunicazioni esistenti nella zona e che saranno interrotte dai progettati impianti.

In particolare

La Società dovrà in ogni momento garantire la continuità del transito sulla statale n. 50-bis in corrispondenza del ponte di Arsiè, attuando all'uopo tutte le opere, provvisorie e definitive, che risulteranno necessarie, sia durante l'esecuzione dei lavori che ad impianti compiuti e funzionanti, e attenendosi, a tal fine, a tutte le prescrizioni che saranno impartite dal competente Compartimento dell'A.N.A.S.

Qualora durante i lavori di costruzione della galleria Molin-Senaiga sottopassante la strada statale del Grappa e del Passo Rolle in prossimità del ponte d'Oltra, il traffico dovesse essere deviato sulla comunale Ponte Serra-Lamon-Ponte d'Oltra, la Società provvederà alle maggiori spese di manutenzione della strada stessa per tutto e solo il periodo della derivazione.

La Società dovrà ancora:

a) in sostituzione del ponte e della mulattiera che uniscono attualmente il paese di Corlo a Rocca d'Arsiè, costruire una

strada mulattiera che allacciandosi alla carreggiabile Arsiè-Incino-Cismon del Grappa, attraverso il passaggio sul coronamento della diga, raggiunga la predetta borgata;

b) provvedere alla costruzione di una mulattiera che partendo in sinistra del torrente Senaiga, in corrispondenza della località Campion del comune di Lamon, segua il perimetro del progettato serbatoio e raggiunga in destra la località Prese. Ciò per ripristinare le comunicazioni attualmente svolgentisi, tra le zone in destra e sinistra del Senaiga, a mezzo di due passerelle situate rispettivamente nelle località Ponte di Val Piana e Ponte Scaloni, che saranno sommerse dallo invaso.

Nell'interesse della pubblica igiene, qualora in causa dei progettati lavori ed alla loro ultimazione, la borgata Maoli del comune di Lamon restasse priva dell'acqua per gli usi domestici e di abbeveraggio del bestiame, sarà fatto obbligo alla concessionaria di provvedere per essa, nei modi opportuni, alla fornitura di acqua potabile.

Nell'interesse dell'industria è fatto obbligo alla Società concessionaria di installare sul Senaiga e sul Cismon rispettivamente a monte del serbatoio e della briglia di presa, degli idrometri registratori, che permetteranno il continuo controllo delle loro portate naturali e ciò per assicurare agli utenti industriali a valle della confluenza del Cismon col Brenta le loro competenze anche durante il periodo d'invaso dei serbatoi.

Nell'interesse dell'agricoltura dovrà essere riservata dalla Società concessionaria, per tutto l'anno, una portata d'acqua costante di mod. 7,50 per irrigazione delle campagne di Fonzaso in destra e sinistra del Cismon.

Le modalità della consegna dell'acqua saranno concretate fra il Consorzio Irriguo del Cismon e la concessionaria.

Le modalità di consegna e le portate che la concessionaria dovrà lasciar defluire nell'interesse delle utenze irrigue del Brenta a valle della confluenza col Cismon, saranno quelle fissate nella convenzione stabilita fra la « Basso Cismon » - S.I.I.A. - ed i Consorzi Irrigui Brenta-Avisio e Grappa-Cimone, convenzione che si intende parte integrante del presente disciplinare.

Dovrà essere garantita al comune di Cismon del Grappa una quantità d'acqua pari a mod. 1,50 ad uso d'irrigazione, da derivare dal torrente Cismon a monte del ponte della strada statale n. 47 della Valsugana.

(Omissis).

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei comuni rivieraschi.

Ai comuni rivieraschi di Lamon, Sovramonte, Fonzaso, Arsiè (Prov. di Belluno) e Cismon del Grappa (Prov. di Vicenza), nel tratto compreso fra il punto dove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa del primo salto e il punto di restituzione nel Brenta, sarà dalla Società concessionaria riservata ad uso esclusivo dei servizi pubblici complessivamente una quantità di energia corrispondente a 800 Kw. effettivi da consegnarsi alla officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni 3 dalla data dell'accordo fra la Società concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata, ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi ed ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei LL. PP., sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed in tal caso il termine, entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 16.

Sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 Km. dal territorio dei comuni di Lamon, Sovramonte, Fonzaso, Arsiè (Prov. di Belluno), e Cismon del Grappa (Prov. di Vicenza), compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa del primo salto ed il punto di restituzione nel Brenta, o fuori del territorio delle Provincie di Belluno e Vicenza, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T. U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che, a de-

correre dalla data d'inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore degli Enti locali; stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccanone fra gli Enti medesimi, giusta la succitata disposizione.

(Omissis).

Belluno, 19 novembre 1952

p. La Società « Basso Cison » - S.I.I.A.:
ing. Francesco Pelagatti - ing. Alessandro Vecellio.

Sacchet Erasmo fu Gaetano, teste;
G. Pietro Bellencin di Egidio, teste.

(Omissis).

Belluno, 19 novembre 1952

Registrato a Belluno, addì 29 aprile 1953, al n. 3870, vol. 137,
mod. 2. Esatte lire tredicimilaquattrocento (L. 13.400).

6827 (A pagamento).

Il procuratore: Favari.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Div. XI - N. 4307

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 18 giugno 1945 della ditta Iantorno Salvatore, De Rose Giuseppe, Zicarelli Giuseppe e Carricato Pasquale;

(Omissis).

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, in solido alla ditta Iantorno Pasquale, Raffaele, Adelina, Fiore, Alessandro, Luigi, Rosa, Francesca, Belmonte Ignazio e Aristide, Zicarelli Giuseppe, Carricato Pasquale e De Rose Giuseppe di derivare dal torrente Settimo, in località Tesoro del comune di Montalto Uffugo, acqua in misura non superiore a moduli 0,0665 (litri/sec. 6,65) per irrigare quattro appezzamenti di terreno, della superficie complessiva irrigua di Ha. 9,60.

(Omissis).

Roma, 2 luglio 1953

6903 (A pagamento).

p. Il Ministro: Camangi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Div. XI - N. 2174.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza in data 20 giugno 1946 presentata dalla ditta Acri Antonio fu Pasquale e Rizzo Franca fu Antonio da S. Pietro in Guarano (Cosenza);

(Omissis).

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, in solido, alla ditta Acri Antonio fu Pasquale e Rizzo Franca fu Antonio di derivare dai torrenti Nicolichio e Canaletta, in località Cerna Farina del comune di S. Pietro in Guarano, acqua in misura non superiore a moduli 0,0035 (litri/sec. 0,35) per irrigare tre appezzamenti di terreno della superficie complessiva irrigua di Ha. 0,50 riportati in catasto terreni di S. Pietro in Guarano agli articoli 3110 e 3118 di proprietà della ditta richiedente.

(Omissis).

Roma, 9 luglio 1953

6904 (A pagamento).

p. Il Ministro: Camangi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

La ditta Rizzo Agostino, Domenico e Fedele fu Raffaele e Rizzo Raffaele, Mario ed Agostino fu Francesco, con istanza presentata il 6 luglio 1953, ha chiesto la concessione di derivare 1/sec. 30 (trenta) d'acqua dalla sorgente denominata del Padre Luigi in contrada Bonanata in agro di Morano Calabro, allo scopo d'irrigare i fondi Pantano e Fineta.

6902 (A pagamento).

L'ingegnere capo: Tommaso Pirozzi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Div. XI - N. 4306

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 26 giugno 1944 della ditta Perrone Rosina fu Antonio;

(Omissis).

Sentito il Ministro per le Finanze:

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, in solido alla ditta Perrone Rosina e Adelina fu Antonio di derivare dal torrente Bocchiere in località Valle Bocchiere del comune di S. Pietro in Guarano (Cosenza) acqua in misura non superiore a moduli 0,0004 (litri/sec. 0,04) per irrigare un appezzamento di terreno della superficie irrigua di Ha. 0,0593.

(Omissis).

Roma, 9 luglio 1953

6900 (A pagamento).

p. Il Ministro: Camangi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Div. XI - Prot. n. 2573

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 22 agosto 1948 della ditta Avena Giuseppe di Domenico da Rossano;

(Omissis).

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla ditta Avena Giuseppe di Domenico di derivare dal torrente Celadi, in località Cozzarella del comune di Rossano (Cosenza) acqua in misura non superiore a mod. 0,0014 (litri sec. 0,14) per irrigare un appezzamento di terreno coltivato ad orto e agrumi dell'estensione di Ha. 0,20, di proprietà della ditta stessa e riportato in catasto terreni del comune di Rossano alla partita 6848 1 e 2 C/191;

(Omissis).

Roma, 7 luglio 1953

6901 (A pagamento).

p. Il Ministro: Camangi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI POTENZA

L'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese sede in Bari, con domanda n. 6336/A. L. in data 29 novembre 1950 riconfermata e parzialmente modificata con altra domanda in data 25 settembre 1953, n. 15439 ha chiesto la concessione di derivazione di moduli 4,60 d'acqua dal torrente Frida, in contrada omonima in comune di San Severino Lucano per uso potabile dei centri abitati delle Province di Potenza, Matera e Cosenza.

Potenza, 19 ottobre 1953 - N. 15926

6911 (A pagamento).

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Div. XI - N. 6126

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza presentata in data 9 settembre 1950, dalla ditta Tommaso Servidio corredata da progetto in data 5 settembre 1950;

(Omissis).

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria alla ditta Servidio Tommaso di derivare dal torrente Ragnello, in località Silva, in comune di Cassano Jonio (Cosenza) acqua in misura non superiore a mod. 0,03,70 (litri/sec. 3,70) per irrigare ha. 5.26,70 di terreno, riportati in catasto alla partita numero 2657, particelle n. 63, 103, 143 e 163, in testa alla ditta stessa;

(Omissis).

Roma, 24 agosto 1953

6909 (A pagamento).

Il Ministro: Merlin.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PISTOIA

La ditta Monti Ugo, Giosafat, Luigi, Amerigo e Settimo fu Mansueto con sede in Pescia ha in data 22 ottobre 1948 presentato domanda in sanatoria per derivazione di mod. 1,98 d'acqua dal torrente Pescia di Pescia e di mod. 0,58 dal rio Torbola in comune di Pescia località Ponte S. Quirico con obbligo di restituzione per uso produzione F. M.

Pistoia, 21 settembre 1953

7004 (A pagamento). L'ingegnere capo: F. Saverio del Re.

COMUNE DI PETINA
 (Provincia di Salerno)

In seguito a diserzione del primo esperimento d'asta:

Il sindaco rende noto che nel giorno 20 novembre 1953, alle ore 12 in apposita sala di questo Ufficio comunale, davanti a lui o chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento per la vendita del materiale legnoso del bosco « Macchie Valle Cerzeta e Mofaracchia » sul prezzo base di L. 4.260.000 (quattromilioniduecentosessantamila) osservate le norme, le condizioni e la procedura di cui all'avviso in data 18 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 24 settembre 1953 e nel Foglio annunci legale della Prefettura di Salerno n. 24 del 22 settembre 1953.

L'aggiudicazione sarà provvisoria perchè soggetta ad offerte di miglioramento in grado di ventesimo: il termine utile per la presentazione di tali offerte (fatali) resta fissato sin d'ora per il 1° dicembre 1953, alle ore 12, senza altro avviso.

Petina, 26 ottobre 1953

7005 (A pagamento). Il sindaco: geom. Monaco Saverio.

COMUNE DI CARAMANICO
 (Provincia di Pescara)

Si rende noto che la mattina del 19 novembre 1953, alle ore 10 con continuazione, nella sede del Comune, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ricavabile dallo sfruttamento del bosco « Cesa » - 3ª Sezione - al prezzo base di lire 3.800.000 aumentabile con offerte non minori di L. 20.000, mentre la prima di esse non potrà superare tale somma. Lo sfruttamento del bosco dovrà ultimarsi entro 24 mesi dalla data della consegna.

Tutte le condizioni di vendita sono contenute nel Capitolato Generale d'Oneri, redatto il 16 ottobre 1953, dall'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Pescara ostensibile a tutti presso la Segreteria del Comune nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Caramanico, 24 ottobre 1953

Il sindaco: avv. Emanuele Colacito.

7007 (A pagamento). Il segretario: dott. C. Barcia.

N. 2344 di prot.

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
 (Provincia di Potenza)

AVVISO

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo semplice misto di essenze quercine, orniello e carpino, nella località « Monte » di proprietà ed in agro del comune di Grumento Nova.

Il sindaco in esecuzione della deliberazione n. 18 in data 10 ottobre 1953, vistata a norma di legge ed in conformità del verbale di assegno e stima e nel capitolato d'onori approvati con la deliberazione n. 9 in data 11 luglio 1953, vistata al n. 24193 in data 30 luglio 1953; rende noto che nel giorno 21 del mese di novembre 1953, alle ore undici e nel prosieguo in apposita sala di questo Ufficio Municipale, dinanzi al sottoscritto sindaco o a chi per esso si addiverrà ad un pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco in oggetto specificato.

L'asta, che sarà definitiva ad unico incanto, seguirà col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base di lire 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) e si procederà all'aggiudicazione definitiva in confronto anche di una sola offerta valida.

Le offerte, in carta da bollo da lire 100, accompagnate dal certificato di idoneità Forestale, dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e dalla quietanza comprovante l'eseguito deposito preventivo di lire 540.000; dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta in piego sigillato e raccomandato non più tardi del giorno 20 novembre 1953, oltre il quale termine non resterà valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Per quant'altro non previsto nel presente avviso varranno le modalità, le condizioni, le forme e le norme contenute nell'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda - Foglio inserzioni n. 197, in data 29 agosto 1953 e sul Foglio annunci della Prefettura di Potenza n. 18 in data 1° settembre 1953.

Grumento Nova, 27 ottobre 1953

7010 (A pagamento). Il sindaco: dott. Giuseppe La Rossa.

COMUNE DI FORINO
 (Provincia di Avellino)

AVVISO DI MIGLIORAMENTO DI VENTESIMO

Vendita materiale legnoso 9ª Sezione « Piana »

A seguito di aggiudicazione provvisoria avvenuta in data 26 ottobre 1953, per il prezzo di L. 8.000.000 (ottomilioni), il termine utile per la presentazione di offerte di miglioramento di ventesimo per la vendita del legname della 9ª Sezione « Piana » scadrà il giorno 12 novembre 1953, alle ore 10.

Forino, 27 ottobre 1953

Il sindaco: Angelo Laudati.

Il segretario comunale: dott. Libero Vardaro.

7008 (A pagamento).

COMUNE DI FORINO
 (Provincia di Avellino)

AVVISO DI MIGLIORAMENTO DI VENTESIMO

Vendita materiale legnoso 1ª Sezione « Boschitiello »

A seguito di aggiudicazione provvisoria avvenuta in data 26 ottobre 1953, per il prezzo di lire quattromilionicento (L. 4.100.000), il termine utile per la presentazione di offerte di miglioramento di ventesimo per la vendita del legname della 1ª Sezione « Boschitiello » scadrà il giorno 12 novembre 1953, alle ore 10.

Forino, 27 ottobre 1953

Il sindaco: Angelo Laudati.

Il segretario comunale: dott. Libero Vardaro.

7009 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINONE
 (Provincia di Campobasso)

AVVISO D'ASTA

per il secondo esperimento a termini abbreviati e ad unico incanto.

In seguito a diserzione dell'asta fissata per il 24 ottobre 1953 relativa alla vendita di ceduo e di 7631 piante ad alto fusto di cerro appartenenti alla quinta sezione del bosco comunale « San Marco », si rende noto che alle ore undici del nove novembre 1953 in una sala di questa Casa comunale, davanti al sindaco o chi per lui si terrà il secondo esperimento a termini abbreviati a giorni otto e ad unico incanto per l'aggiudicazione del taglio di ceduo e di 7631 piante ad alto fusto di cerro, appartenenti alla quinta sezione del bosco comunale « S. Marco », con l'osservanza di tutte le norme indicate nell'avviso d'asta in data 5 ottobre 1953.

L'aggiudicazione sarà definitiva perchè ad unico incanto, giusta deliberazione consigliare in data 26 ottobre 1953.

Carpinone, 27 ottobre 1953

p. Il sindaco: Vincenzo Palladino.

7061 (A pagamento). Il segretario: Silvio Tiberio.

COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (Provincia di Avellino)

Si rende noto che in esecuzione del deliberato n. 104 del 26 c. m., il giorno 9 novembre 1953, alle ore 12 nella casa Comunale, innanzi al sindaco od un suo delegato, avrà luogo tra le ditte appositamente invitate, l'esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla sezione boschiva « Fascia Faggetto ».

Avvertenza

1. L'asta avrà luogo con il sistema della licitazione privata ad unico esperimento ed a scheda segreta a norma dell'art. 89, lett. a) del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R. D. 25 maggio 1924, n. 827 e con le formalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 di detto Regolamento ed a termini abbreviati a giorni 10, tra le ditte designate nel deliberato n. 80 del 27 agosto 1953 e n. 91 del 19 settembre 1953;

2. L'asta non sarà valida se non vi saranno almeno due offerte e quella più vantaggiosa sarà definitiva e non soggetta a miglioramento;

3. Il prezzo base è fissato in L. 3.150.000 (tre milioni e cinquantamila) ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 10.000 (diecimila);

4. Restano ferme tutte le condizioni indicate nell'avviso di asta in data 6 aprile 1953, pubblicato nel Foglio annunci legali della provincia di Avellino n. 83 del 14 aprile 1953, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1953, ad eccezione delle modalità di pagamento che vengono stabilite in tre rate uguali anziché di due.

Ospedaletto d'Alpinolo, 27 ottobre 1953

Il sindaco: Dello Russo Antonio.

7012 (A pagamento). Il segretario: Melchionda Raffaele.

INTENDENZA DI FINANZA DI FIRENZE

SOSPENSIONE DI ASTA

Si porta a conoscenza degli interessati che l'asta indetta per il giorno lunedì 9 novembre 1953, per la vendita del fabbricato demaniale posto in frazione Strada in Chianti (comune di Greve), piazza Emilio Landi, e di cui al bando d'asta datato 30 settembre 1953, è sospesa.

Firenze, 28 ottobre 1953

7035 (A credito). L'intendente: dott. A. Incalza.

ENTI LOCALI

INTEGRAZIONE DI DATI A BANDO DI VENDITA VOLONTARIA

Ad integrazione dei dati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri circa il bando di vendita della casa in Roma, via dei Leutari, 20, e vicolo della Cancelleria, 10, si comunica che i confini di detta casa sono: via della Cancelleria, proprietà Arlini, Condominio Fratelli Pacifici e Attili, salvi altri.

7038 (A pagamento). Claudio Pierantoni, notaio.

PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

per la vendita stagionale di erbe da pascolo

Il presidente rende noto che il giorno 9 novembre 1953, alle ore 10, si procederà all'asta pubblica per la vendita delle erbe esistenti sui seguenti lotti di terreno:

tenuta S. Severa: 1° lotto, Sassetana; 2° lotto, Piana a Mare;

tenuta Civitacasalta: 3° lotto, Bosco Perazzeta; tenuta Casteldiguiddo: 4° lotto, Zio Carlo; 5° lotto, Monti Sallustri;

Bagni di Tivoli: 6° lotto, Orto Pantanelle.

L'asta sarà esperita per singolo lotto con il metodo di estinzione di candela vergine, con aggiudicazione ad unico e definitivo incanto ai migliori offerenti, ai sensi dell'art. 73, lettera a), del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero concorrere all'asta potranno prendere visione del capitolato d'oneri e per avere tutte le informazioni rivolgendosi all'Ufficio Patrimonio-Contratti, tutti i giorni feriali dalle ore 11 alle ore 13 in Borgo S. Spirito n. 3.

Roma, 26 ottobre 1953

Il presidente: Miraulo.

7040 (A pagamento). Il segretario generale: Di Nicola.

ANNUNZI GIUDIZIARI

ADOZIONE

Il primo presidente della Corte d'appello di Trento, con decreto 13 ottobre 1953 n. 436 a. g. vol. 35, ha dichiarato di far luogo all'adozione di Alessandro marchese Pallavicino di Alessandro e di Maria contessa Schönborn, nato l'8 novembre 1936 a Vienna, residente a Terlagio; da parte di Francesco conte Terlagio, nato a Gmunden il 4 ottobre 1882.

7015 (A pagamento). Il cancelliere: Lott.

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il presidente del Tribunale di Nuoro con decreto 13 ottobre 1953, su ricorso del sig. Goffredo Guiso, di Nuoro, ha pronunciato l'ammortamento e autorizzato il pagamento trascorsi 15 giorni dalla presente pubblicazione, del vaglia cambiario di L. 111.051, n. 2064555, emesso dalla Banca d'Italia filiale di Nuoro il 31 agosto 1953, all'ordine Guiso Goffredo e girato alla ditta Guido Sabatini.

7016 (A pagamento). Avv. Gabriele Manca.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Spoleto ha pronunciato in data 30 aprile 1952, la seguente sentenza: omissis, dichiara la morte presunta di Silvani Pompilio fu Antonio e fu. Rossi Enrica, nato nel 1882 a Spoleto, scomparso il 12 luglio 1916. Per estratto conforme.

7017 (A pagamento). Il cancelliere, capo: Asturaro.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale civile di Trapani, con sentenza pubblicata il 17 ottobre 1953, ha dichiarato la morte presunta di Calandrino Antonino fu Giuseppe e fu Brucia Marianna, nato in Alcamo, addì 8 ottobre 1885, come avvenuta nell'anno 1935.

Trapani, 20 ottobre 1953
7018 (A pagamento). Dott. Antonio Russo.

CAMBIAMENTO DI COGNOME

I minori Francesca Levi e Giampaolo Levi-Pirani, nati in Milano, rispettivamente il 15 aprile 1947 e l'11 giugno 1949, ivi residenti, hanno presentato domanda a mezzo del loro padre dott. Alberto Mario Levi Pirani, per essere autorizzati la prima a cambiare il cognome « Levi » in quello di « Pirani » ed il secondo ad abbandonare il cognome « Levi » per conservare quello di « Pirani ».

Si invita chiunque abbia interesse, a presentare opposizione entro 60 (sessanta) giorni da oggi.

7025 (A pagamento). Dott. Alberto Levi Pirani.

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del tribunale con provvedimento del 16 ottobre 1953, ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari n. 509048 e 509049 per la somma di L. 100.000 ciascuno emessi dall'istituto dei Monti dei Paschi di Siena; e ne ha autorizzato il rilascio di duplicato dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione ove non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore, alla signora Andreina Materassi Barton.

7026 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il pretore del mandamento di Caltanissetta, letto il ricorso che precede, visti gli articoli 69, 86, e 106 del regio decreto 21 dicembre 1933, pronuncia l'ammortamento del vaglia cambiario di L. 50.000 emesso a Palermo il giorno 8 maggio 1953 dal Banco di Sicilia, Agenzia n. 10 e contraddistinto col n. 446484/G a favore di Varvaro Gaetano e girato al ricorrente Virzi Salvatore e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con l'obbligo di notificare il decreto stesso al traente ed al trattario purchè non venga fatta opposizione.

Caltanissetta, 28 maggio 1953

Il pretore: Graceffo.

7033 (A pagamento).

Il cancelliere: Amico.

AMMORTAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI

Il pretore di Roma con suo decreto 19 ottobre 1953, ha dichiarato l'ammortamento ai sensi dell'art. 69 e segg. R. D. L. 21 dicembre 1933 n. 1736, dei seguenti assegni circolari del Credito Italiano Agenzia 14 emessi in Roma in favore di Faloppa Antonio Ferruccio:

1. N. 724300 per L. 7402 del 24 marzo 1953; 2. N. 725683 per L. 5795 del 22 aprile 1953; 3. N. 725682 per L. 5000 del 22 aprile 1953; 4. N. 721733 per L. 25.000 del 23 gennaio 1953; 5. N. 721828 per L. 27.979 del 26 gennaio 1953; 6. N. 723580 per L. 22.182 del 7 marzo 1953. Il 4° emesso a favore del segretario generale della presidenza della Repubblica e, da questo girato a Faloppa Ferruccio Antonio, autorizzando il pagamento dopo 15 giorni della presente pubblicazione, salvo opposizione.

7036 (A pagamento).

AMMORTAMENTO CERTIFICATI AZIONARI

Ad istanza degli eredi dell'avv. Guido Mistretta, il presidente del Tribunale di Roma ha dichiarato con decreto in data 1° giugno 1953 l'ammortamento dei seguenti certificati rappresentanti altrettante azioni della S. p. A. Film Universal, in liquidazione:

Certif. n. 81 per n. 5 azioni dal n. 465 al n. 469;
Certif. n. 87 per n. 2 azioni dal n. 480 al n. 481;
Certif. n. 55 per n. 20 azioni dal n. 855 al n. 874;
Certif. n. 58 per n. 5 azioni dal n. 905 al n. 909;

ed ha autorizzato il rilascio dei relativi duplicati agli istanti dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* salvo opposizione e previa notifica del decreto medesimo alla Società emittente, notifica che è stata eseguita il 12 giugno 1953.

7041 (A pagamento).

Avv. Giovanni Intrigila.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Biella, con sua sentenza del 22 settembre 1953, ha dichiarato la morte presunta al 31 dicembre 1885 del signor Guardia Secondo fu Antonio, nato a Casapinta il 21 ottobre 1861 già residente in Casapinta.

7059 (A pagamento).

Avv. Arrigo Guglielmini.

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Ministro di grazia e giustizia a norma degli articoli 153 e segg. del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 con suo decreto 16 settembre 1953 ha autorizzato Polletta Giuseppe nato in Ferentino il 15 maggio 1923 ivi residente ad eseguire la pubblicazione della domanda dallo stesso avanzata con la quale chiede di essere autorizzato a cambiare il cognome « Polletta », in quello di « Coppotelli ».

29 ottobre 1953

7044 (A pagamento).

Avv. Egidio Valente.

AMMORTAMENTO PAGHERO' CAMBIARIO

Su ricorso di Zambetti Battista di Monasterolo del Castello il presidente del Tribunale di Bergamo con suo decreto 3 ottobre 1953 premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore ha dichiarato l'ammortamento del pagherò cambiario emesso in Trento in data 30 luglio 1951, per la somma di L. 200.000 (duecentomila) a favore dell'Istituto Finanziario Automobilistico in Roma, con scadenza al 28 febbraio 1952, a firma di Zambetti Battista e ne ha dichiarata la inefficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del noto decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

7052 (A pagamento).

Avv. Franco Carnazzi.

AMMORTAMENTO PAGHERO' CAMBIARIO

Su ricorso di Zambetti Battista di Monasterolo del Castello il presidente del Tribunale di Bergamo con suo decreto 3 ottobre 1953 premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore ha dichiarato l'ammortamento del pagherò cambiario emesso in Trento, in data 30 luglio 1951, per la somma di L. 200.000 (duecentomila) a favore dell'Istituto Finanziario Automobilistico in Roma con scadenza al 30 marzo 1952 a firma del trattario Zambetti Battista e ne ha dichiarato l'inefficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

7053 (A pagamento).

Avv. Franco Carnazzi.

AMMORTAMENTO PAGHERO' CAMBIARIO

Su ricorso di Zambetti Battista di Monasterolo del Castello il presidente del Tribunale di Bergamo con suo decreto 3 ottobre 1953 premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore ha dichiarato l'ammortamento del pagherò cambiario emesso in Trento, in data 30 luglio 1951, per la somma di L. 200.000 (duecentomila) a favore dell'Istituto Finanziario Automobilistico in Roma con scadenza al 30 luglio 1952 a firma del trattario Zambetti Battista e ne ha dichiarato l'inefficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

7054 (A pagamento).

Avv. Franco Carnazzi.

AMMORTAMENTO PAGHERO' CAMBIARIO

Su ricorso di Zambetti Battista di Monasterolo del Castello il presidente del Tribunale di Bergamo con suo decreto 3 ottobre 1953 premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore ha dichiarato l'ammortamento del pagherò cambiario emesso in Trento, in data 30 luglio 1951, per la somma di L. 200.000 (duecentomila) a favore dell'Istituto Finanziario Automobilistico in Roma con scadenza il 30 gennaio 1952 a firma del trattario Zambetti Battista e ne ha dichiarato l'inefficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

7055 (A pagamento).

Avv. Franco Carnazzi.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale civile di Cuneo con sentenza 21 ottobre 1953 ha dichiarata la morte presunta di Molineri Giuseppe ed Anna Maria, germani fu Giovanni e fu Allesiardi Caterina, nati in Roccabruna, rispettivamente il 24 dicembre 1873 ed il 28 agosto 1876 e già ivi residenti, siccome avvenuta in località sconosciuta della Francia in data 31 dicembre 1942.

7056 (A pagamento).

Avv. Guglielmo Giorsetti.

SENTENZE DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente

ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Con sentenza dei sottoindicati tribunali sono state dichiarate le presunte morti (nel luogo e alla data per ciascuno indicati) dei seguenti scomparsi:

(6965) Tribunale di Roma, Sent. 24-9-1953 — Gobbi Arturo di Giovanni e di Leoni Giselda, nato a Roma il 5-3-1917 — Avvenuta il 31-1-1943, ore 24.

(6966) Tribunale di Parma, Sent. 26-9-1953 — Seletti Paolino di Demetrio e di Barezzi Bellina, nato il 21-4-1916, residente a Fontanellato — Avvenuta il 25-1-1943

(6967) Tribunale di Verona, Sent. 30-9-1953 — Turrina Andrea fu Nicola e fu Marconi Maria, nato a Desenzano il 14-12-1920 — Avvenuta il 19-12-1942.

(6968) Tribunale di Verona, Sent. 2-10-1953 — Pozzani Attilio fu Giuseppe e di Perini Luigia, nato a Torri del Benaco il 9-2-1912 — Avvenuta l'8-9-1943.

(6969) Tribunale di Verona, Sent. 21-10-1953 — Cipulat Edoardo Ettore Gustavo di Amulio e di Perazzo Stefania, nato a Trieste il 18-5-1925 — Avvenuta il 26-3-1945.

(6970) Tribunale di Verona, Sent. 21-10-1953 — Squarizoni Antonio fu Giuseppe e di Antonioli Maria, nato a Castelnuovo il 3-3-1913 — Avvenuta il 19-1-1943.

(6971) Tribunale di Bari, Sent. 1-10-1953 — D'Oria Vitantonio fu Giuseppe e di D'Onghia Lucrezia, nato ad Alberobello il 22-7-1900 — Avvenuta l'8-9-1943, ore 24.

(6972) Tribunale di Bari, Sent. 15-10-1953 — Lerede Vito Leonardo di Angelo e di D'Amato Maria, nato a Turi il 20-10-1915 — Avvenuta il 23-11-1940, ore 24.

(6973) Tribunale di Cuneo, Sent. 21-10-1953 — Fretti Alberto di Virginio e fu Dalmasso Lucia, nato ad Aisone l'11-3-1914, ivi residente — Avvenuta in Russia il 31-1-1943.

(6974) Tribunale di Pistoia, Sent. 17-10-1953 — Ceccarelli Luigi fu Bonaventura e fu Sichi Assunta, nato a Cutignano il 21-7-1910 — Avvenuta in Russia nel gennaio 1943.

(6975) Tribunale di Pistoia, Sent. 12-10-1953 — Bartoletti Pietro di Guido e di Beneforti Ida — Avvenuta il 10-8-1944.

(6976) Tribunale di Tortona, Sent. 21-10-1953 — Scomersich Antonio di Michele e di Corizzi Anna, nato a Veglia l'8-8-1914 — Avvenuta il 17-3-1945, ore 24.

(6977) Tribunale di Cassino, Sent. 20-10-1953 — Volante Ermilio di Carmine, da Cassino — Avvenuta il 28-5-1944.

(6978) Tribunale di Ariano Irpino, Sent. 30-9-1953 — Carloni Guido di Beniamino e fu Canestrina Giulia, nato ad Arco il 5-12-1911 — Avvenuta in Russia nel 1942.

(6979) Tribunale di Alba, Sent. 19-9-1953 — Valsania Natale di Giovanni e di Valsania Delfina, nato a Montà d'Alba il 20-12-1919 — Avvenuta il 31-1-1943, ore 24.

(6980) Tribunale di Ravenna, Sent. 3-10-1953 — Tartauil Danilo di Stefano e Carducci Willelmina, nato a Porto Corsini di Ravenna il 2-7-1925, residente a Marina di Ravenna — Avvenuta il 15-4-1945, ore 24.

(6981) Tribunale di Alessandria, Sent. 14-10-1953 — Cepollina Carlo fu Matteo Luigi e di Cepollina Maria Adelaide, nato a Gavi il 20-8-1917 — Avvenuta il 13-12-1942, ore 24.

(6982) Tribunale di Ravenna, Sent. 2-10-1953 — Mazza Sante di Ambrogio e fu Massaroli Maria, nato a Casalpusterlengo il 13-11-1907 — Avvenuta il 19-4-1945, ore 24.

(6983) Tribunale di Como, Sent. 3-10-1953 — Radice Roberto fu Luigi e fu Viganò Virginia, nato a Menaggio il 19-6-1916, ivi residente — Avvenuta il 22-1-1943.

(6984) Tribunale di Siracusa, Sent. 31-1-1953 — Mangiafico Paolo Corrado di Giuseppe e fu Vasquez Antonina, nato a Canicattini Bagni il 5-7-1916 — Avvenuta in Russia successivamente al 15-12-1942, con data imprecisata.

(6985) Tribunale di Reggio Emilia, Sent. 9-10-1953 — Tamagnini Mauro fu Quirino — Avvenuta il 20-12-1940.

(6986) Tribunale di Savona, Sent. 22-7-1953 — Venturino Amato Bartolomeo di Giacomo e di Venturino Eugenia, residente a Colleligure — Avvenuta in Russia, seconda quindicina gennaio 1943.

(6987) Tribunale di Macerata, Sent. 20-10-1953 — Paglialonga Umberto fu Nazzareno e fu Trapassi Angela, nato l'8-4-1914 a Macerata, ivi residente — Avvenuta in Russia il 19-12-1942, ore 24.

(6988) Tribunale di Ascoli Piceno, Sent. 30-9-1953 — Carfagna Manlio fu Luigi e fu Benfaremo Graziosa, nato ad Offisa il 16-6-1898. — Avvenuta il 21-4-1945.

(6989) Tribunale di Sanremo, Sent. 20-10-1953 — Gaiaudo Giovanni Luigi, da Riva Ligure — Avvenuta in Russia il 22-12-1942.

(6990) Tribunale di Sanremo, Sent. 20-10-1953 — Lorenzi Renato fu Luigi, da Ventimiglia — Avvenuta in Russia nel gennaio 1943.

(7019) Tribunale di Asti, Sent. 17-10-1953 — Piano Attilio fu Serafino e di Pavese Giovanna, nato ad Asti — Avvenuta il 24-2-1945.

(7020) Tribunale di Reggio Emilia, Sent. 1-10-1953 — Siliardi Aldo fu Francesco, classe 1922, residente a Campagnola Emilia — Avvenuta il 31-1-1943.

(7021) Tribunale di Reggio Emilia, Sent. 27-9-1953 — Torelli Oscar di Ferdinando — Avvenuta il 19-2-1945.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Macchini Giuseppe classe 1895, nato e già residente a Sogliano sul Rubicone, scomparso nel naufragio del piroscafo Principe Umberto nel 1916. Chi ne abbia notizie le invii al Tribunale di Forlì entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

Rimini, 23 ottobre 1953

7058 (A pagamento).

Dott. proc. Franco Beltrami.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Chiunque abbia notizie di Splendiani Raffaele fu Giovanni e fu Ciarrocchi Antonia, nato ad Altidona (Marche) il 3 luglio 1888 emigrato in America del Sud nel 1905 è pregato di farle pervenire al Tribunale di Fermo entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

7014 (A pagamento).

Avv. Antonio Astorri.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Pregasi chiunque abbia notizie di Alunno Vittorio fu Giuseppe e fu Mari Palmira, nato il 27 agosto 1912 a Grosseto, ivi residente, scomparso nel 1938 in Spagna, sul fronte dell'Estremadura, a farle pervenire al Tribunale di Grosseto, entro sei mesi dalla ultima pubblicazione del presente avviso.

7034 (A credito - Camp. civile n. 3764).

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONI DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ E DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
6616	Trento	Dallio Ferdinando fu Gio. Batta e fu Lazzari Matilde, nato a Capriana il 2-3-1915, ivi residente	Scomparso
6617	Avezzano	Fallavollita Gaetano fu Pasquale e fu Spera Filomena, nato a Corfinio il 12-10-1902, residente a Pescina	Scomparso.
6618	Pinerolo	Tessore Gaspare fu Domenico e fu Serassio (o Serasio) Francesca, nato o Osasio l'11-10-1915	Militare, scomparso in Russia terza decade gennaio 1943
6619	Grosseto	Fanciulli Alfiero di Salvatore e di Fabbrizzi Augusta, nato ad Orbetello il 22-2-1922	Internato in Germania, scomparso nel maggio 1945
6620	Parma	Zambrelli Amedeo di Giovanni, nato a S. Pancrazio P.se il 23-5-1911	Sergente 64° Btg. da mm.C.A. Div. Alpina, scomparso in Russia il 17-1-1943.
6621	Como	Gilardoni Remo Michele di Mario Michele e di Fabbrì Olga, nato a Ennenda (Svizzera) il 24-7-1920, residente a Dizzasco	Militare, scomparso in Russia il 10-1-1943
6622	Siracusa	Caruso Vincenzo fu Salvatore e di Magro Franzina, nato ad Avola il 29-10-1916	Militare 52° Btg. Mortai Div. « Torino », scomparso in Russia il 15-12-1942
6623	Roma	Carnevalini Filippo fu Silvio e di Caporossi Amelia, nato a Tivoli il 16-4-1920	Militare 19° Rgt. Art., scomparso nel Montenegro nel settembre 1943
6624	Cassino	Di Rezze Italo di Giuseppe	Militare 2° Rgt. Artigl. di C.d'A. Alpino Comando 117° Gr., scomparso in Russia il 25-1-1943
6625	Melfi	Capasso Antonio di Lorenzo	Scomparso
6808	Rossano	Parise Orizzonte, nato a Rossano il 2-8-1905	Prelevato dai tedeschi dalle carceri di Savona ed aggregato alla TODT il 3-7-1943; scomparso
6809	Palermo	Coddura Francesco di Giuseppe e di Scimonelli Marianna, nato a Palermo il 5-9-1921.	Sergente maggiore Divisione Nembro, scomparso nel marzo 1944
6810	Id.	Di Bella Rosario di Antonino e di Priolo Antonia, nato a Ciminna il 1-4-1919	Militare 1° Rgt. Alpini, scomparso in Russia il 9-1-1943
6811	Id.	Fieramosca Antonio detto « Ettore » fu Aurelio e di Pinto Angela, nato a Palermo il 25-4-1911	Sergente 31° Corpo d'assalto, scomparso a Vibo Valentia il 15-8-1944
6812	Benevento	Corona Nicola fu Alessandro, nato a Benevento il 24-1-1909	Scomparso
6813	Id.	Muccio Costantino Giusto di Crescenzo, nato a Castelpoto il 5-3-1915	Scomparso
6814	Cassino	Casoli Benito fu Antonio e di Valente Anna, da San Vittore del Lazio	Scomparso
6815	Id.	Coletta Giuseppe fu Benedetto e fu Cistrone Lucia, da Cervaro	Scomparso
6816	Ragusa	Agosta Salvatore fu Eusebio, nato a Modica, classe 1917, residente a Ragusa	Scomparso
6817	Pescara	Tanga Vincenzo di Giuseppe e di Amici Pasqua, nato a Valle Castellana il 6-11-1881, residente a Pescara	Rimasto ferito a Pescara a seguito bombardamento aereo, successivamente scomparso
6818	Sondrio	Panizza Giuseppe fu Giuseppe e fu Panizza Maria, nato a Tirano il 31-12-1917	Sergente 5° Alpini, scomparso in Russia il 26-1-1943
6819	Napoli	Parisi Silvestro di Parisi Viola, nato a Napoli il 20-1-1920	Scomparso
6820	Roma	Cacchioni Settimio fu Mario e di Cacchioni Giustina, nato a Subiaco il 29-3-1918, ivi residente	Militare 11° Rgt. Art., scomparso in Russia il 16-1-1943
6920	Savona	Bonifacino Aldo fu Giobatta, nato a Giusvalla il 9-5-1917	Militare, scomparso in Russia il 31-1-1943
6921	Perugia	Citti Nello di Ovidio e di Pieroni Assunta, nato ad Umbertide il 21-1-1915	Carabiniere, deportato da Rodi in Germania, ivi scomparso dal febbraio 1944
6922	Livorno	Rocchi Vasco fu Cesare, nato a Livorno il 7-8-1894	Scomparso dal 1944
6923	Sala Consilina	Gorga Giacinto fu Michele e fu Santarsiere M. Domenica, nato a Sala Consilina il 10-7-1913	Scomparso

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONI DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ E DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
6142	Ferrara	Marzola Gino fu Antonio e di Masina Rosa, nato a Mizzana il 10-2-1920, residente a Ferrara	Scomparso in Marmarica nel gennaio 1941
6143	Id.	Droghetti Albano fu Anacleto e di Cirelli Rosa, nato a Masi S. Giacomo il 21-2-1909, residente a Portomaggiore	Militare, scomparso in Russia il 15-12-1942
6144	Id.	Dalla Fina Enrico fu Artemio e fu Vandini Dorotea, nato ad Argenta il 1-3-1905, ivi residente	Prelevato da sconosciuti il 5-5-1945
6145	Id.	Bortolazzi Walter di Odoardo Alfredo e di Pellizzola Rosina, nato a Copparo il 7-6-1904, ivi residente	Prelevato da sconosciuti nel maggio 1945
6146	Busto Arsizio	Montrasio Aristide di Luigi e di Castelnuovo Maria, nato a Saronno il 13-5-1919	Fuochista marittimo, scomparso in mare a seguito affondamento unità il 13-12-1941
6147	Savona	Marenco Angelo fu Carlo e di Brizzo Rosa, nato a Calizzano il 25-6-1913, ivi residente	Militare, scomparso in Russia il 31-1-1943
6148	Monza	Villa Giulio di Giovanni	Allontanatosi da casa nel 1944 per aggregarsi a reparti partigiani dell'Ossola, scomparso in Valgrande
6149	Novara	Allesina Guerino, classe 1916	Militare 4° Rgt. Bersaglieri, scomparso in Croazia il 18-2-1943
6150	Reggio C.	Ciannetti Creusa fu Giovanni e fu La Caria Marianna, nata a Nicastro il 3-8-1868	Sfollata a Cesenatico, ivi scomparsa il 18-4-1944
6151	Lucca	Bini Marco fu Domenico e di Baisi Iride, nato a Vagli di Sotto il 5-9-1913	Militare 4° Rgt. Artiglieria Alpina, 7ª batteria, scomparso in Russia dal 15 al 31 gennaio 1943
6152	Mondovì	Bertolino Battista fu Carlo e di Musso Margherita, nato a Monastero Vasco il 28-7-1916	Militare 50° Rgt. Fanteria, scomparso in Albania l'8-9-1943
6153	Reggio E.	Baroni Eliseo di Lodovico e di Benassi Rosa, nato a Carpineti il 14-12-1915, residente a S. Casciano di Baiso	Militare, scomparso in Russia il 31-1-1943
6154	S. Maria C.V.	Conte Paolo fu Gennaro, da Brezza (frazione del comune di Grazzanise), classe 1925	Catturato dai tedeschi nel settembre 1943, scomparso
6155	Treviso	Scarpa Giobatta fu Ricardo	Militare, scomparso a Budua del Montenegro il 13-9-1943
6156	S. Angelo dei Lombardi	Scivaro Pompeo di Roberto e di Rezzi Maria Rosaria, nato a Frigento il 6-2-1923	Militare, 48° Rgt. Ftr., scomparso in Montenegro il 13-8-1943
6157	Cuneo	Romano Maurizio di Maurizio e fu Mattone Margherita, nato a Roccasparvera il 26-10-1915, residente a Rittana	Militare, 2° Rgt. Alpini, scomparso in Russia nel gennaio 1943
6158	Salerno	Di Tella Aldo di Leopardo e di Franchini Agnese, nato a Castel di Sangro il 23-9-1925	Razziato dalle SS. tedesche in S. Pietro Avellano il 5-11-1943
6159	Trani	Vigorita Leonardo di Giuseppe e di Botta Elisa, nato a Trani il 15-2-1914	Militare, scomparso dal dicembre 1940
6160	Alessandria	Traverso Bruno fu Antonio e fu Ameri Maria, nato e residente in Carrosio	Militare, scomparso in Russia nel dicembre 1942
6161	Forlì	Panciroli Alfredo fu Giuseppe e di Musi Ermelinda, nato a Vigatto il 5-1-1915	Militare, scomparso in Cefalonia il 9-9-1943
6162	Sondrio	Fascendini Antonio Giovanni di Carlo e fu Scinetti Teresa, da Dubino	Militare, scomparso in Russia dal 26-1-1943
6163	Cassino	Franciosa Gerardo di Costanzo e di Tullio Domenica, nato a S. Donato Valcomino il 5-5-1920	Militare, Rgt. Artiglieria cav. mob., scomparso in Russia il 31-1-1943
6164	Sondrio	Conti Mario di Giovanni e di Marveggio Artemisia, nato a Torre Santa Maria il 29-9-1913	Militare, scomparso in Russia

ANNUNZI VARI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Errata-corrige

A parziale modifica la specialità medicinale denominata « Neosteron » prodotta dalla ditta N. V. Organon - Oss (Olanda), già registrata a tutti gli effetti di legge al n. 7354 ed intestata alla ditta Ravasini, Roma, deve intendersi registrata con la confezione flacone da 10 cc. 25 mg. e non flacone da 10 cc. 250 mg. come erroneamente indicato.

6995 (Gratuito).

« ANSALDO »

Società per Azioni

Sede di Genova

L'avviso agli azionisti pubblicato nel Foglio delle inserzioni n. 245 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24 ottobre 1953, all'art. 6714, viene annullato e sostituito dal seguente:

AVVISO AGLI AZIONISTI

raggruppamento e sostituzione delle vecchie azioni

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Richiamate le deliberazioni assembleari del 20 luglio 1953, di riduzione del capitale sociale, raggruppamento delle vecchie azioni, ed aumento del capitale stesso, autorizzate dal Ministero del Tesoro in data 17 ottobre 1953, ed omologate dal Tribunale di Genova, in data 22 ottobre 1953, si comunica:

I. — Raggruppamento e sostituzione vecchie azioni:

a) gli azionisti sono invitati a presentare alla Cassa sociale in Genova, piazza Carignano, 2, oppure agli Istituti bancari sottoindicati, dal giorno 16 novembre 1953 al giorno 18 gennaio 1954, incluso, le vecchie azioni « Ansaldo » del valore nominale ridotto da L. 100 a L. 50 ciascuna, per essere raggruppate e sostituite in ragione di una nuova azione del valore nominale di L. 1000 contro ogni gruppo di 20 vecchie azioni possedute ed esibite;

b) per ogni gruppo di 20 azioni vecchie presentate verrà consegnato un tagliando non trasferibile serie « A » valevole per il ritiro di una nuova azione del valore nominale di L. 1000, godimento 1° aprile 1953. Per le vecchie azioni presentate in numero inferiore a 20 od eccedenti il multiplo di 20, gli azionisti riceveranno, all'atto della presentazione delle azioni stesse dei « buoni frazionari » rappresentanti tanti ventesimi di nuova azione quante sono le azioni vecchie presentate, cumulabili e convertibili, per ogni gruppo di 20 ventesimi, in una nuova azione del valore nominale di L. 1000, godimento 1° aprile 1953.

Sino al giorno 23 gennaio 1954 compreso, per facilitare il raggruppamento, la Cassa sociale, oppure gli Istituti bancari sottoindicati, se richiesti, venderanno oppure acquisteranno, alla pari, limitatamente ai quantitativi necessari per completare i raggruppamenti e nei limiti delle disponibilità, vecchie azioni del valore nominale ridotto a L. 50;

c) i tagliandi serie « A » saranno sostituiti dai corrispondenti certificati azionari, presso le Casse indicate, a partire dal giorno 16 febbraio 1954, e sino al giorno 15 marzo 1954 incluso. Dopo tale data i certificati azionari saranno consegnati esclusivamente dalla Cassa sociale;

d) trascorso il giorno 23 gennaio 1954 le operazioni di raggruppamento di cui ai paragrafi a) e b) saranno effettuate esclusivamente presso la cassa sociale.

II. — Aumento del capitale sociale da lire 1,5 miliardi a lire 6 miliardi:

1. Ciascuna azione del valore nominale di L. 1000 rappresentata dal tagliando serie « A » dà diritto di sottoscrivere alla

pari (oltre al rimborso delle spese di emissione in L. 25 per ciascuna azione) tre nuove azioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna, godimento 1° gennaio 1954. L'esercizio del diritto di opzione dovrà essere effettuato, sotto la pena di decadenza, dal giorno 2 gennaio 1954 al giorno 18 gennaio 1954 incluso;

2. All'atto del versamento dell'importo delle nuove azioni (da effettuarsi in un'unica soluzione) verrà consegnato un tagliando serie « B » valevole per il ritiro delle nuove azioni sottoscritte, da effettuarsi presso le Casse incaricate, dal giorno 16 febbraio 1954 al giorno 15 marzo 1954 incluso.

Dopo tale data i certificati saranno consegnati esclusivamente dalla Cassa sociale;

3. Gli azionisti che non intendono esercitare il diritto di opzione potranno ottenere, all'atto del raggruppamento delle vecchie azioni, dei « buoni di opzione » corrispondenti alle vecchie azioni possedute. Ciascun buono o gruppo di buoni rappresentante n. 20 vecchie azioni dà diritto di sottoscrivere, alle condizioni di cui sopra, tre nuove azioni da L. 1000 purchè presentati alle Casse incaricate entro il giorno 23 gennaio 1954, trascorso il quale termine i buoni non presentati si intenderanno decaduti e privi di ogni effetto;

4. E' garantito il collocamento delle azioni rimaste inoplate.

III. — Casse incaricate per le operazioni suddette:

La Cassa sociale in Genova, nonchè i seguenti Istituti bancari:

Genova: Banco di Roma, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano;

Milano: Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano;

Roma: Banco di Roma, Banco di Santo Spirito;

Torino: Istituto di Credito S. Paolo di Torino;

Firenze: Banca Nazionale del Lavoro;

Siena: Monte dei Paschi di Siena;

Trieste: Cassa di Risparmio di Trieste.

Presso le Casse stesse i signori azionisti potranno ritirare i moduli necessari per l'esecuzione delle operazioni di cui si tratta.

Genova, 29 ottobre 1953.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

F. De Barbieri.

7045 (A pagamento).

PIAGGIO & C. - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova

Capitale sociale L. 630.000.000 interamente versato

I portatori delle obbligazioni del I e II prestito sono informati che, a norma dei rispettivi piani di ammortamento, il giorno 26 novembre 1953, alle ore 15 presso la sede della Società in Genova, via Antonio Cecchi n. 6, si procederà alla quarta estrazione di obbligazioni per ciascuno dei suddetti prestiti.

7039 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SMARRIMENTO QUIETANZA

Il Pirotecnico dell'Esercito di Capua, rende noto, a tutti gli effetti di legge, che, per gli eventi bellici del settembre 1943, tutti gli atti amministrativi, contabili e contrattuali, andarono distrutti. Quindi, anche la quietanza n. 941 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Bologna, in data 13 marzo 1942, per L. 4250, quale deposito cauzionale provvisorio di proprietà della ditta Giordani Raffaele di Bologna, costituito a garanzia dell'esecuzione del contratto n. 3565 di rep., per la provvista di n. 500.000 caricatori di acciaio per fucile mitragliatore, andò distrutta.

6999 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO.

Si rende noto che con decreto 12 settembre 1953 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1953, registro 24, G. G. foglio 157, il notaio Baccari Carlo della residenza di Aquino di questo distretto notarile è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 21 ottobre 1953.

Cassino, 24 ottobre 1953.

Il presidente: notaio Silvestro Golini Petrarcone.

7000 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

L'Ufficio Provinciale del Tesoro di Milano, dichiara lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 377 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, il 15 luglio 1953, intestata alla Ditta Edoardo Lossa, sedente in Milano, via Casale n. 5, per l'ammontare di L. 1.350.000 (un milione trecentocinquanta mila), in titoli di Stato. Si diffida, pertanto, chiunque l'avesse rinvenuta, di restituirla al detto Ufficio Provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di finanza di Milano, avvertendo che trascorsi giorni 30 dalla data di pubblicazione di smarrimento, detta quietanza sarà ritenuta nulla e di nessun effetto e si provvederà al rilascio del relativo duplicato.

6996 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

L'Ufficio Provinciale del Tesoro di Milano, dichiara lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 3812 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano il 21 novembre 1952, intestata alla Banca Commerciale Italiana, sedente in Milano, piazza della Scala, per l'ammontare di L. 50.000 (cinquantamila) in titoli di Stato. Si diffida, pertanto, chiunque l'avesse rinvenuta, di restituirla al detto Ufficio Provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di Finanza di Milano, avvertendo che, trascorsi giorni 30 dalla data di pubblicazione di smarrimento, detta quietanza sarà ritenuta nulla e di nessun effetto e si procederà al rilascio del relativo duplicato.

6997 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

L'Ufficio Provinciale del Tesoro di Milano, dichiara lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 4036 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, il 9 novembre 1951 intestata alla Banca Commerciale Italiana sedente in Milano, piazza della Scala, per l'ammontare di L. 3.000.000 (tre milioni) in titoli di Stato. Si diffida, pertanto, chiunque l'avesse rinvenuta, di restituirla al detto Ufficio Provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di finanza di Milano, avvertendo che, trascorsi giorni 30 dalla data di pubblicazione di smarrimento, detta quietanza sarà ritenuta nulla e di nessun effetto e si provvederà al rilascio del relativo duplicato.

6998 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

L'Ufficio Provinciale del Tesoro di Milano, dichiara lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 306 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, il 14 luglio 1953, intestata al sig. Enrico Danelli fu Giuseppe, sedente in Milano, viale Umbria n. 35, per l'ammontare di L. 300.000 (trecentomila) in contanti. Si diffida, pertanto, chiunque l'avesse rinvenuta, di restituirla al detto Ufficio Provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di Finanza di Milano, avvertendo che, trascorsi giorni 30 dalla data di pubblicazione di smarrimento, detta quietanza sarà ritenuta nulla e di nessun effetto e si provvederà al rilascio del relativo duplicato.

6994 (Gratuito).

CONCORSI

PREFETTURA DI PAVIA

Con decreto prefettizio n. 31775 del 13 ottobre 1953 è stato stralciato dal bando di concorso il posto di medico condotto del comune di Pregola, in quanto viene dato diverso assetto alla condotta con l'istituzione di un servizio consorziale fra il comune di Pregola e quello finitimo di S. Margherita Staffora.

6993 (A credito).

Il prefetto: (firma illeggibile).

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore.

SANTI RAFFAELI, gerente.

Roma: Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonché la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione a concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigeni dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purché dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202880 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici concessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani

combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonché i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere a), b), c), d), e).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-ter rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonché gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-ter su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951,

nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notabile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo B nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Topografia e disegno topografico:
planimetria, altimetria, celerimensura; misura di superficie; tracciamento di strade e di canali; spianamento del terreno. Rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) Meccanica:

a) statica: resistenza dei materiali, applicazione al calcolo di elementi di costruzione (muri, travi, solai); strutture in ferro ed in cemento armato;

b) dinamica: moto, caduta dei gravi, organi principali delle macchine, lavoro, rendimento;

c) idraulica: pressione su paratoie, pressa idraulica, leggi dell'afflusso dell'acqua, moto dell'acqua nei canali e nelle condotte; perdite di carico.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;
mineralogia: principali caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere la prova facoltativa scritta e orale di arte mineraria secondo il seguente programma:

arte mineraria: ricerche minerarie, scavo e armamento di gallerie e pozzi, trasporti interni ed esterni, perforazione meccanica, coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo, prevenzioni infortuni.

Il concorrente dovrà inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se intenda sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca.

La prova scritta delle lingue francese o inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere, presidente;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di scuola secondaria superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per ciascuna prova obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento, della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di periti aggiunti in prova (gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica.

I vincitori del concorso, che non siano in possesso del diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario o del diploma di perito minerario, saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Al termine del corso predetto, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1953

p. Il Ministro: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Registro n. 3, foglio n. 250.

(5086)

Concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale affari generali - Divisione personale miniere - via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo C nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero della Industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purché non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1943, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi iscritti alla 9^a e 10^a categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a, della tabella allegata A;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per le vedove non maritate dei caduti in guerra e categorie assimilate;

n) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

o) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

p) per un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da a) a p) sono cumulabili fra loro purché complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella

del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2, primo comma.

Qualora gli Istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria da cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio », (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e visti, per conferma, dai commissari di leva, la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli Uffici e dei Servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5^a divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi del rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4, 7, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da lire 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti della competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare numero 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine

utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonché i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere a), b), c), d), e).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-ter rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonché gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-ter su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per

la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonché i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale coperte dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo C nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) Prova di dattilografia (scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice di numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado. Nozioni elementari di diritto amministrativo. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia. Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al 7°, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di assistenti aggiunti in prova nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistenti aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina di assistente aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e l'assegno perequativo spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso potranno essere assegnati a prestare servizio presso il Ministero dell'Industria e del commercio o presso i distretti minerari della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1953

p. Il Ministro: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Registro n. 3, foglio n. 249

(5087)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazione del decreto Ministeriale 28 ottobre 1952, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti all'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1952-1953).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 8 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto l'art. 30 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, contenente le norme per il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il regolamento interno dell'Accademia aeronautica, approvato con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, del 30 ottobre 1942, pubblicato nel supplemento n. 1 del giornale ufficiale, Ministero dell'aeronautica, del 5 gennaio 1943;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 aprile 1952 che indice un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali piloti in servizio permanente effettivo alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1952, registro n. 15 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 44;

Considerato che da nessuna delle disposizioni di legge in vigore è sancita la norma che il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica debba far parte di diritto della Commissione di esame di concorso per l'ammissione all'Accademia stessa;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 28 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1953, registro n. 14 Esercito, foglio n. 86, che nomina la Commissione esaminatrice degli aspiranti all'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1952-53, laddove è previsto che debba far parte della Commissione predetta « l'insegnante della materia, membro » è modificato come segue:

Colucci prof. Antonio, membro per l'esame di matematica;

Gennarini prof. Edoardo, membro per l'esame d'italiano; Ciaramella prof. Michele, membro per l'esame di lingua inglese;

Pellis prof. Arturo, membro per l'esame di lingua tedesca.

Ai suddetti, a modifica di quanto stabilito nel penultimo capoverso del decreto suddetto, verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 settembre 1953

p. Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1953
Registro n. 40 Esercito, foglio n. 185. — TEMPESTA

(5269)

3684

30-10-'953 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 250

PREFETTURA DI BELLUNO**Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Belluno.****IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Visto il decreto prefettizio n. 9297 del 27 aprile 1951, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visti gli articoli 14 e 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per i quali non possono essere dichiarati idonei i candidati che non abbiano riportato almeno sette decimi di punto nelle prove pratiche;

Visti gli articoli 3 e 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari partecipanti al concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore vacante in provincia di Belluno al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 9297 del 27 aprile 1951 e dichiarati idonei dalla Commissione d'esami.

A fianco di ogni nominativo viene indicato il punteggio dei titoli, il punteggio delle prove pratiche e la loro somma totale, assegnati complessivamente dalla Commissione giudicatrice d'esami ai candidati:

1. Nogarin Sergio	punti	4,60+48,50=53,10
2. De Fanti Secondo	"	6,03+45,00=51,03
3. Provenzale Luigi	"	4,67+43,00=47,67
4. Della Savia Mario	"	3,91+42,50=46,41
5. Facchin Mario	"	0,00+45,00=45,00
6. Fante Giandomenico	"	2,40+40,50=42,90
7. Bognesi Giovanni	"	0,61+39,00=39,61
8. Bernardis Venizio	"	0,00+37,00=37,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° giugno 1953

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 9297 del 27 aprile 1951, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice d'esami;

Tenuto presente che la condotta messa a concorso era unica e che quindi non si dava il caso che i candidati indicassero le preferenze;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottore in veterinaria Nogarin Sergio di Mario, residente a Belluno, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore e designato dalla competente Amministrazione consorziale per la nomina a titolare della condotta sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° giugno 1953

Il prefetto: MASCOLO

(5234)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO**Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso****IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Visti i propri decreti nn. 27359 e 27360 in data 24 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. Scioli Antonio è rimasta vacante la sede di Montenero Val Cocchiara e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nn. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Santanelli Antonio è assegnato alla condotta medica di Montenero Val Cocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Montenero Val Cocchiara.

Campobasso, addì 20 ottobre 1953

Il prefetto: LA SELVA

(5237)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.